

Confindustria: l'energia spinge i prezzi

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
[selezione articoli 24 feb 2025 23](#)

Zes, parte il bonus per l'occupazione

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
[selezione articoli 24 feb 2025 25](#)

Il pasticcio del cuneo

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
[selezione articoli 24 feb 2025 27](#)

Comunità energetiche, pronti 38 milioni per le regioni

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025
[selezione articoli 24 feb 2025 30](#)

Bollette, martedì DI da 3 miliardi

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025

[selezione articoli 24 feb 2025 35](#)

Tax credit a richiesta

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025

[selezione articoli 24 feb 2025 39](#)

Bonus per chi assume gli over 35 disoccupati

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025

[selezione articoli 24 feb 2025 47](#)

Il cambio di paradigma

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025

[selezione articoli 24 feb 2025 48](#)

Export, la locomotiva Sud traina il Made in Italy

scritto da datiweb | Febbraio 24, 2025

[selezione articoli 24 feb 2025 50](#)

LAVORO | Dimissioni per fatti concludenti – messaggio INPS n.639/2025

scritto da Annamaria Laurenzano | Febbraio 24, 2025

Come noto, l'art. 19 della L. n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) integra l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale (cfr. nostre informative del [23](#) e [30 gennaio u.s.](#))

In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale *“in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto*

collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

Con il messaggio n.639/2025, in allegato, l'INPS chiarisce che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal suddetto comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Pertanto, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. ticket licenziamento, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

L'Istituto comunica poi che a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024, ossia dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute per dimissioni per fatti concludenti devono essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> "1Y",

avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

All.to [15915_Messaggio-numero-639-del-19-02-2025](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it